



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Milano, 19 settembre 2016

Spettabile
CONSOB
Divisione
Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, n. 3
00198 Roma

Prot. n. 306/16

Inviata a mezzo sistema SIPE

Oggetto: risposta al documento di consultazione concernente le modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Commissione a formulare commenti sul documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende innanzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

Concordiamo pienamente, anche alla luce di quanto già espresso nella precedente consultazione, con la scelta maturata dalla Commissione di non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva ma di limitarsi a definire principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria.

Con riguardo, in particolare, al testo del nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti, che contiene i principi e criteri applicativi che gli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine dovranno rispettare qualora intendano comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale, riteniamo che la disposizione assicuri un approccio trasparente e chiaro, tale da consentire un'adeguata formulazione delle scelte di investimento da parte degli operatori di mercato. Apprezziamo, in particolare, la scelta di chiedere di motivare (e di regolamentare nel tempo) l'eventuale decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive, proprio per garantire la chiarezza e la stabilità dell'informativa societaria.

L'art. 82-ter non fa, invece, esplicito riferimento a eventuali contenuti minimi che le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive potrebbero avere, ma si limita a richiedere la comparabilità delle informazioni rispetto alle precedenti relazioni finanziarie. Sebbene si tratti di un profilo complesso, riteniamo utile ribadire la nostra disponibilità ad aprire una riflessione in merito, che possa eventualmente consentire



di giungere a definire alcuni criteri che tengano in considerazione le dimensioni delle società, i settori di operatività e il ciclo di *business*.

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti raccolgono, altresì, l'apprezzamento delle Società di Gestione del Risparmio che istituiscono e gestiscono FIA immobiliari quotati.

Per quanto concerne la comparabilità delle informazioni periodiche aggiuntive con le precedenti relazioni finanziarie, giova segnalare come nelle relazioni trimestrali pubblicate dai FIA immobiliari sulla base del previgente articolo 154-ter, comma 5, del Testo Unico della Finanza non fossero contenute, nella maggior parte dei casi, informazioni quantitative di natura contabile.

A tale proposito, si chiede di valutare la possibilità di specificare che, per i FIA immobiliari quotati, la comparabilità dei dati contabili con le precedenti relazioni finanziarie (semestrali e annuali) debba essere assicurata solo nelle ipotesi in cui vengano comunicati anche dati contabili relativi al periodo di riferimento.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale